

Convenzione europea sulla soppressione della legalizzazione di atti compilati dagli agenti diplomatici o consolari

Londra, 7 giugno 1968

Traduzione ufficiale della Cancelleria federale della Svizzera

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione, considerando che il Consiglio d'Europa persegue lo scopo di consolidare i vincoli tra i suoi Membri;

considerando che le relazioni tra gli Stati membri, come anche tra i loro agenti diplomatici o consolari, sono vieppiù fondati sulla reciproca fiducia;

considerando che la soppressione della legalizzazione tende a corroborare i vincoli tra gli Stati membri, consentendo l'utilizzazione di documenti esteri alla stessa stregua di quelli emananti dalle autorità nazionali;

convinti della necessità di sopprimere l'esigenza della legalizzazione degli atti compilati dai loro agenti diplomatici o consolari;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

La legalizzazione, giusta la presente Convenzione, copre soltanto la formalità intesa ad attestare la veridicità della firma apposta ad un atto, la qualità in cui ha agito il firmatario dell'atto e, ove occorra, l'identità del sigillo o del timbro di cui l'atto è munito.

Articolo 2

1. La presente Convenzione è applicabile agli atti stesi, nella loro qualità ufficiale, dagli agenti diplomatici o consolari di una Parte Contraente, esercitanti le loro funzioni sul territorio di qualsiasi Stato, per essere prodotti:

a. sul territorio di una Parte Contraente;

b. davanti agli agenti diplomatici o consolari di un'altra Parte Contraente, esercitanti le loro funzioni sul territorio di uno Stato non partecipe della presente Convenzione.

2. Essa si applica parimente alle dichiarazioni ufficiali, come menzioni di registrazioni, visti per una data e certificati di firma, apposti dagli agenti diplomatici e consolari su atti diversi da quelli di cui al paragrafo precedente.

Articolo 3

Ciascuna Parte Contraente esenta dalla legalizzazione gli atti cui si applica la presente Convenzione.

Articolo 4

1. Ciascuna Parte Contraente prende ogni utile provvedimento per evitare che le sue autorità non provvedano alla legalizzazione nei casi in cui la presente Convenzione ne prescrive la soppressione.

2. Essa verifica, ove occorra, l'origine degli atti cui si applica la presente Convenzione. La

verificazione non dev'essere vincolata al pagamento di tasse o spese e deve essere svolta nel modo possibilmente più rapido.

Articolo 5

La presente Convenzione è poziore, nelle relazioni tra gli Stati Contraenti, sugli accordi che sottopongono o sottoporranno alla legalizzazione la veridicità della firma degli agenti diplomatici o consolari, la qualità in cui ha agito il firmatario di un atto e, ove occorra, l'identità del sigillo o del timbro del quale l'atto è munito.

Articolo 6

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e sarà ratificata o accettata. Gli strumenti di ratificazione o di accettazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo il giorno in cui sarà depositato il terzo strumento di ratificazione o di accettazione.

3. Essa entrerà in vigore, riguardo a qualsiasi Stato firmatario che la ratificherà o l'accetterà ulteriormente, tre mesi dopo il giorno di deposito del suo strumento di ratificazione o di accettazione.

Articolo 7

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa può invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio ad aderire alla presente Convenzione.

2. L'adesione avviene mediante il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento d'adesione il quale avrà effetto tre mesi dopo il giorno del deposito.

Articolo 8

1. Qualsiasi Parte Contraente può designare, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratificazione, d'accettazione o d'adesione, il o i territori cui si applica la presente Convenzione.

2. Qualsiasi Parte Contraente può, al momento del deposito del suo strumento di ratificazione, d'accettazione o d'adesione oppure, successivamente, in qualunque altro momento, allargare l'applicazione della presente Convenzione, mediante dichiarazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, ad ogni altro territorio, indicato nella dichiarazione e del quale essa assicura i rapporti internazionali o per il quale è autorizzata a stipulare.

3. Qualsiasi dichiarazione fatta in virtù del paragrafo precedente può essere ritirata, per quanto concerne i territori designati nella medesima, alle condizioni previste nell'articolo 9 della presente Convenzione.

Articolo 9

1. La presente Convenzione permane in vigore senza limitazione di durata.

2. Qualsiasi Parte Contraente può, per quanto la concerne, disdire la presente Convenzione, inviando una notificazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

3. La disdetta avrà effetto sei mesi dopo il giorno in cui la notificazione è stata ricevuta dal Segretario Generale.

Articolo 10

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e a

qualsiasi Stato che ha aderito alla presente Convenzione:

- a. ogni firma;
- b. il deposito di qualsiasi strumento di ratificazione, d'accettazione o di adesione;
- c. qualsiasi data d'entrata in vigore della presente Convenzione;
- d. qualsiasi dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 8;
- e. qualsiasi notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 9 e la data in cui avrà effetto la disdetta.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Londra, il 7 giugno 1968, nelle lingue francese e inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà una copia certificata conforme a ciascuno degli Stati che hanno firmato la presente Convenzione o vi hanno aderito.